

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v.
Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

GRUPPO  MONDADORI



Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2017 (I Convocazione)
e del 28 aprile 2017 (II Convocazione)

Relazione Illustrativa degli Amministratori

Punto 1 ordine del giorno – parte ordinaria

Proposta di conferma dell'amministratore Paolo Ainio, cooptato ai sensi dell'art.
2386 cod. civ. e deliberazioni conseguenti.

Assemblea degli Azionisti del 27/28 aprile 2017

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul primo punto all'ordine del giorno – parte ordinaria**

Proposta di conferma dell'amministratore Paolo Ainio, cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e deliberazioni conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 28 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dr. Bruno Ermolli, ha in sua sostituzione cooptato nella carica di amministratore il signor Paolo Guglielmo Luigi Ainio, del quale il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla normativa vigente.

Il signor Paolo Guglielmo Luigi Ainio è un amministratore non esecutivo in quanto non titolare di incarichi direttivi o deleghe gestionali nell'ambito della Società.

In conformità alle disposizioni dell'art 2386 cod. civ. l'amministratore cooptato rimane in carica fino alla successiva Assemblea e quindi fino all'Assemblea convocata per il 27 aprile 2017 (28 aprile in eventuale seconda convocazione).

L'Assemblea è conseguentemente chiamata a confermare la nomina di Paolo Ainio quale amministratore della Società. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare l'amministratore cooptato, con durata in carica coincidente con il residuo periodo del mandato dell'intero Consiglio e con determinazione dell'emolumento annuo lordo spettante in euro 10.000,00, importo corrispondente all'emolumento annuo determinato per ciascuno degli altri amministratori in carica dall'Assemblea del 23 aprile 2015 in sede di nomina.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a esaminare il *curriculum vitae* del candidato e le dichiarazioni con cui ha accettato la candidatura e attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni statutarie, di legge e di regolamento per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione inerente al profilo professionale dell'amministratore proposto è disponibile sul sito www.mondadori.it - Sezione *Governance* - ed è allegata alla presente Relazione.

In relazione alla previsione dell'art. 17 punto 6 dello statuto, alla nomina proposta non si applica il sistema del voto di lista, prevedendo la citata disposizione statutaria che la nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche a seguito di cooptazione dei

medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Si rileva che nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. sono attualmente individuabili 4 amministratori dotati dei sopra citati requisiti di indipendenza e 3 amministratori espressione del genere meno rappresentato.

Vi proponiamo pertanto di assumere le seguenti deliberazioni.

Proposte di delibere

Signori azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori,

delibera

- *di confermare nella carica di amministratore della Società, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il signor Paolo Guglielmo Luigi Ainio, nato a Milano il 26 agosto 1962;*
- *di determinare in euro 10.000,00, pro rata temporis, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante all'amministratore come sopra nominato."*

21 marzo 2017

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marina Berlusconi



Paolo Ainio – nota biografica

Nato a Milano nel 1962, Ainio è uno dei pionieri di Internet in Italia.

Inizia la sua esperienza lavorativa nel 1981 nell'azienda del padre, Centro Media, primo esempio di agenzia media sul mercato italiano. Nel 1993 lascia il mondo della pubblicità per un periodo di soggiorno negli Stati Uniti, dove assiste alla nascita di Internet.

Nel 1995 fonda Matrix, al cui interno nasce Virgilio, il primo e più importante portale italiano. È membro del consiglio di amministrazione di Seat pagine Gialle S.p.A. dal 1997 al 2002 e di Lottomatica S.p.A. dal 2002 al 2007.

Nel 2007 fonda Banzai, primo operatore italiano dell'e-commerce con i brand ePrice e Saldiprivati, di cui è presidente esecutivo.

Paolo Ainio è consigliere non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. da luglio 2016.

È inoltre Presidente di Im3D S.p.A., azienda attiva nello sviluppo e nella gestione di soluzioni innovative high-tech nel medical imaging per la prevenzione dei tumori.

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v.
Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

GRUPPO  MONDADORI

Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2017 (I Convocazione)
e del 28 aprile 2017 (II Convocazione)

Relazione Illustrativa degli Amministratori

Punto 6 ordine del giorno – parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter del codice civile.

Assemblea degli Azionisti del 27/28 aprile 2017
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul sesto punto all'ordine del giorno – parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Signori Azionisti,

l'Assemblea del 21 aprile 2016 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (la "**Società**") aveva deliberato, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e con durata stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione all'acquisto di massime n. 26.145.834 azioni proprie. Inoltre, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, l'Assemblea aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre senza limiti di tempo delle azioni proprie acquistate.

A seguito della parziale esecuzione della delibera, alla data odierna la Società possiede n. 80.000 azioni proprie (pari allo 0,031% del capitale sociale) il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, codice civile.

Il capitale della Società, alla data della presente relazione, risulta essere pari a Euro 67.979.168,40 suddiviso in n. 261.458.340 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 di cui n. 261.378.340 con diritto di voto.

In considerazione della scadenza della precedente autorizzazione assembleare del 21 aprile 2016 e al fine di mantenere in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie, Vi proponiamo di rinnovare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare e a disporre delle azioni proprie acquistate ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**TUF**") e dell'articolo 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Emittenti**"), secondo le modalità che seguono.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, in linea con le precedenti autorizzazioni assembleari e in conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, rispettivamente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF, per le seguenti finalità:

- utilizzare le azioni proprie acquistate quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società;
- utilizzare le azioni proprie acquistate a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi, così come utilizzare le azioni proprie per operazioni di prestito, permuta o conferimento o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento o incentivazione che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;
- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- disporre delle azioni proprie a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti.

A tale ultimo riguardo, si osserva che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea convocata per il 27 aprile 2017, e occorrendo in seconda convocazione in data 28 aprile 2017, l'approvazione, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, del Piano di Performance Share per il triennio 2017–2019 (il "Piano"). Il Piano d'incentivazione prevede che gli strumenti finanziari sui quali lo stesso è basato siano esclusivamente azioni proprie Mondadori (si rinvia al documento informativo pubblicato ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti e disponibile sul sito www.mondadori.it). Pertanto, a valere sull'autorizzazione che l'Assemblea potrà rilasciare ai sensi della presente proposta, il Consiglio di Amministrazione potrà avviare un programma di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo pari allo 0,96% del capitale sociale, volto a dotare la Società delle n. 2,49 milioni di azioni necessarie per adempiere agli obblighi connessi al Piano, (i) i cui dettagli saranno comunicati prima dell'inizio delle contrattazioni, (ii) le cui operazioni di compravendita saranno comunicate alla Consob e al pubblico, e (iii) i cui prezzi di acquisto rispettino i limiti di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 e relativi regolamenti attuativi.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto di un numero di azioni proprie massimo – tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute, direttamente e indirettamente, in portafoglio – non eccedente il 10% del capitale sociale.

3. Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

In conformità dell'art. 2357, comma 1, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'autorizzazione è richiesta in conformità alle disposizioni dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile, ossia per un ammontare massimo non eccedente la quinta parte del capitale sociale.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

5. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto viene determinato per un prezzo unitario non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%. Si applicano comunque, in termini di prezzi di acquisto, le ulteriori condizioni di cui all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 richiamate al successivo punto 6.

In relazione al disposto dell'art. 2357, comma 1, codice civile, gli acquisti verranno comunque effettuati nei limiti della riserva disponibile "riserva straordinaria" quale risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate, per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, gli acquisti verranno effettuati, in termini di definizione dei volumi e dei prezzi unitari, in conformità alle condizioni regolate dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, e in particolare:

- non verranno acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul mercato di acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nei 20 giorni di negoziazioni precedenti alle date di acquisto.

Gli acquisti inerenti (a) all'attività di sostegno della liquidità del mercato; e (b) all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, saranno anche effettuati in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui al combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014 .

In particolare, Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre delle azioni proprie (a) sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società, sia a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi, fermo restando che il prezzo o il valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente a ogni singola operazione; (b) a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea degli Azionisti, con le modalità di cui ai relativi regolamenti.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Gli acquisti verranno effettuati, nel rispetto (i) del combinato disposto dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014, (ii) dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, (iii) della normativa comunitaria e nazionale in materia di abusi di mercato e (iv) delle Prassi Ammesse.

In particolare, tali acquisti saranno condotti sui mercati regolamentati secondo modalità che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati, secondo modalità di negoziazione conformi alla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società.

In particolare è richiesta l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie (i) a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi a un prezzo corrispondente al relativo prezzo di esercizio o di conversione; e (ii) a fronte dell'esercizio di opzioni assegnate ai beneficiari dei piani di incentivazione basati su strumenti finanziari il prezzo corrisponderà a quanto previsto nei Regolamenti.

Proposte di delibere

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, approvato dall'odierna Assemblea;*
- *preso atto delle proposte di deliberazione presentate;*

delibera

1. *di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,26 fino al raggiungimento del 10% dell'attuale capitale sociale. Gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, a un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto aumentato del 10%. La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni regolate dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, e, in particolare:*
 - *non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;*
 - *in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.*

La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di delegati, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e così, ai sensi dell'art. 144-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
3. *di effettuare, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;*
4. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati e comunque secondo le ulteriori modalità di negoziazione attuabili in conformità alla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società, sia a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi, sia attribuendo agli stessi amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel*

rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni. Il prezzo o il valore unitario attribuito alle azioni oggetto di disposizione non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente a ogni singola operazione, ovvero, relativamente agli atti di disposizione a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla Società o da terzi, dovrà corrispondere al relativo prezzo di esercizio o di conversione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

5. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano (i) disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, al fine di servire i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea degli Azionisti, con le modalità di cui ai relativi regolamenti; e, in particolare, (ii) avviare un programma di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo pari allo 0,96% del capitale sociale volto a dotare la Società delle n. 2,49 milioni di azioni necessarie per adempiere agli obblighi connessi al Piano di Performance Share per il triennio 2017-2019. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali."*

21 marzo 2017

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Marina Berlusconi



Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v.
Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

GRUPPO  MONDADORI



Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2017 (I Convocazione)
e del 28 aprile 2017 (II Convocazione)

Relazione Illustrativa degli Amministratori

Punto 7 ordine del giorno – parte ordinaria

Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, in materia di attribuzione di strumenti finanziari.

Assemblea degli Azionisti del 27/28 aprile 2017

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul settimo punto all'ordine del giorno – parte ordinaria

Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, in materia di attribuzione di strumenti finanziari.

Signori Azionisti,

la presente Relazione è redatta ai sensi degli articoli 114-*bis* e 125-*ter* e del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“**TUF**”), e dell'articolo 84-*ter* del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”).

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2017 ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 28 aprile 2017, per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF, l'adozione di un Piano di *Performance Share* per il triennio 2017–2019 (“**Piano**”), riservato al CFO- Consigliere Esecutivo e ad alcuni *Manager* selezionati della Società.

La presente Relazione illustra le motivazioni e il contenuto della proposta avente ad oggetto il Piano sopra indicato, rinviando per l'illustrazione dei contenuti e delle previsioni dello stesso al Documento Informativo sul Piano, redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti.

La proposta di autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie da porre a servizio del Piano è illustrata da separata relazione illustrativa predisposta ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile, che – unitamente alla presente relazione - verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché nella sezione “*Governance*” del sito internet di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (www.mondadori.it) secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

1. Ragioni che motivano il Piano

Il Piano di *Performance Share* 2017 – 2019 viene istituito con le seguenti finalità:

- a. Creare un più forte collegamento tra la creazione di valore nel medio e lungo termine e la remunerazione del *management*.

- b. Sostenere il percorso di crescita di Mondadori, a seguito del completamento dell'ottimizzazione dei propri asset, individuando uno strumento che rifletta la crescita di valore della società.
- c. Stimolare il *team work* a livello di vertice supportando il comune obiettivo di crescita del valore.

Inoltre, l'adozione di un piano basato su azioni è pienamente allineato con le principali raccomandazioni dell'articolo 6 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.


Il Piano di *Performance Share* 2017 – 2019 è parte integrante della politica retributiva di Mondadori e rappresenta il primo passo verso un progressivo e costante allineamento alle migliori prassi di mercato in merito di sistemi di incentivazione a lungo termine.

Nella predisposizione del Piano la Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione ha fatto affidamento sul supporto di primaria società di consulenza internazionale specializzata nel settore, anche al fine di elaborare *benchmark* di mercato diretti ad evidenziare le principali *best practice* di settore, in Italia e in Europa.

2. Caratteristiche del Piano di *Performance Share* 2017-2019

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita per ciascuno dei beneficiari identificati (paragrafo 3 – “soggetti destinatari”) di diritti a ricevere azioni ordinarie di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. che matureranno in funzione del conseguimento di predefiniti obiettivi di *performance* collegati alla creazione di valore per Mondadori nel medio-lungo termine.

Il Piano prevede un'unica attribuzione iniziale di diritti con decorrenza a partire dal 2017, le cui condizioni di *performance* verranno misurate nell'arco del triennio successivo (2017-2019) e verificate in sede di approvazione del bilancio 2019 con successiva effettiva attribuzione delle azioni eventualmente maturate nel 2020.



Il 20% delle azioni attribuite è soggetto ad un periodo di *lock-up* di 12 mesi.

Il numero massimo di azioni ordinarie di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. a servizio del Piano è pari a 2.497.189, derivanti dall'acquisto di azioni proprie dal mercato (la cui proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione sarà approvata nell'Assemblea convocata, in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2017 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 28 aprile 2017).

Trattandosi di azioni proprie, il Piano non presenta effetti diluitivi; in termini generali, il livello massimo di utilizzo di capitale a servizio del Piano è complessivamente pari allo 0,96%.

3. Soggetti destinatari

Il Piano è riservato al CFO - Consigliere Esecutivo e a 11 Manager selezionati di Mondadori che abbiano in essere un rapporto di lavoro e/o amministrazione con la Società o con le Società Controllate dalla stessa alla data di Attribuzione delle Azioni.

Tra i beneficiari del Piano 2017 – 2019 in oggetto non è previsto l'Amministratore Delegato in quanto ricompreso nel sistema di incentivazione LTI, piano non basato sull'attribuzione di strumenti finanziari, coincidente con la durata del mandato, fino all'approvazione del bilancio 2017.

I beneficiari saranno identificati nominativamente dall'Amministratore Delegato, su delega del Consiglio di Amministrazione. La gestione operativa del Piano è invece delegata alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo.

L'indicazione nominativa dei beneficiari, e le altre informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite successivamente, in fase di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all'art. 84-*bis*, comma 5, lett. a) del predetto Regolamento Emittenti.

4. Modalità e clausole di attuazione del Piano, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al raggiungimento di risultati determinati

L'attribuzione delle azioni ai beneficiari al termine del periodo di *vesting* (2017, 2018 e 2019) avviene al conseguimento di predefiniti obiettivi di *performance*. In particolari tali obiettivi saranno inerenti a:

- i) *Total Shareholder Return* (TSR) rispetto ai costituenti dell'indice FTSE Italia *All Share*, con un peso del 25%
- ii) EBITDA cumulato del triennio, con peso del 25%
- iii) Utile Netto cumulato del triennio, con peso del 25%
- iv) *Free Cash Flow* cumulato del triennio, con peso del 25%

Per ciascuna delle condizioni di *performance* sopra illustrate sono stabiliti livelli di risultato minimi, *target* e massimi.

Al raggiungimento del livello minimo di risultato (90%) per EBITDA, Utile netto e *Free Cash Flow* il numero di azioni attribuite corrisponde al 50% del numero target dei Diritti assegnati. Al conseguimento del livello *target* di *performance* matura il 100%, mentre al raggiungimento del livello massimo di risultato, il numero di Azioni attribuite corrisponde al 120% del numero target dei Diritti assegnati.

Il TSR è definito in relazione ai costituenti dell'indice FTSE Italia *All Share* misurando la *performance* nell'arco del Periodo di *performance* del Piano. Al conseguimento di un TSR pari o superiore alla mediana l'obiettivo è

considerato raggiunto e il numero di azioni attribuite corrisponde al 100% dei Diritti assegnati. In presenza di un TSR inferiore alla mediana, nessun azione viene attribuita.

Il numero di azioni da attribuirsi in virtù del livello di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* è arrotondato all'unità intera superiore.

Il Consiglio, o su sua delega, l'Amministratore Delegato, ha facoltà di modificare gli Obiettivi di *Performance* in presenza di situazioni o circostanze straordinarie e/o non prevedibili che possano incidere significativamente sui risultati e/o sul perimetro di attività del Gruppo. Tali situazioni e circostanze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, scissione, acquisizione, cessione, scorporo.

Proposte di delibere

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,

esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF");

esaminato il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, che è stato messo a disposizione del pubblico secondo le modalità prescritte dalla disciplina regolamentare vigente,

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione denominato Piano di Performance Share 2017–2019 di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (il "Piano"), i cui termini, condizioni e modalità di attuazione sono descritti nel Documento Informativo del Piano allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, cui si rimanda;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno, per dare attuazione, integrare o modificare il Piano, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) assegnare i diritti in favore del CFO-Consigliere Esecutivo; (ii) individuare i Beneficiari non appartenenti al Consiglio di Amministrazione e il numero dei diritti da assegnarsi ai beneficiari; (iii) nonché definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del Piano, ivi comprese le modalità per la provvista degli strumenti finanziari a servizio del Piano stesso, nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dall'Assemblea (iv) compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo sul Piano di Performance Share 2017–2019, cui si rimanda;*

3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."*

21 marzo 2017

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marina Berlusconi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina Berlusconi', written in a cursive style.

Documento Informativo

REDATTO AI SENSI DELL'ART 114-BIS DEL D.LGS. N.58/1998 (TUF) E DELL'ART 84-BIS REGOLAMENTO
CONSOB N. 11971 del 1999 COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO (REGOLAMENTO
EMITTENTI)

Piano di Performance Share – 2017-2019

Introduzione

Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art.84-*bis* (Allegato 3 A, schema n.7) del Regolamento Emittenti, è stato predisposto da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. al fine di fornire un'informativa ai propri azionisti e al mercato in ordine alla proposta di adozione del Piano di *Performance Share* 2017-2019 (il "**Piano**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. in data 21 marzo 2017 e che sarà sottoposta ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2017, in Segrate (MI), via Mondadori 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017 per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari del diritto a ricevere Azioni della Società a fronte del conseguimento di predeterminati Obiettivi di *performance* triennale.

Il Piano è articolato su un unico ciclo triennale che decorre a partire dal 2017. Il presente Piano si applica al *Management* di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e delle sue Società Controllate, ed è da considerarsi "di particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti in quanto destinato anche ai soggetti di cui all'art. 114-*bis* del TUF, e in particolare:

- i) ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..
- ii) ai componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione delle Società Controllate dall'emittente azioni.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché nella sezione "*Governance*" del sito internet di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (www.mondadori.it) secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Definizioni

Di seguito la descrizione del significato di alcuni termini utilizzati nel documento informativo:

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v.
Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

Amministratore Delegato	L'Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Assegnazione	L'assegnazione dei Diritti a ricevere Azioni della Società in base alle previsioni del presente Documento
Attribuzione	La consegna delle Azioni che costituiscono il Premio al termine del Periodo di <i>Vesting</i> in base al grado di raggiungimento degli Obiettivi di <i>performance</i>
Azione	Azione ordinaria emessa da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., quotata nel mercato telematico azionario di Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN IT0001469383
Azioni Attribuite o Premio	Il numero massimo di Azioni attribuite ai Beneficiari e che potrà essere effettivamente assegnato al termine di un periodo prestabilito (Periodo di <i>Vesting</i>) secondo condizioni di <i>performance</i> e <i>retention</i> prefissate
Azioni Maturate	Il numero effettivo di Azioni maturato dai Beneficiari al termine del periodo prestabilito (Periodo di <i>Vesting</i>) determinato in misura connessa ai livelli di <i>performance</i> conseguiti nei termini e alle condizioni previste dal Piano
Beneficiari	I soggetti destinatari del Piano
Consiglio di Amministrazione o Consiglio	Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Comitato	Il Comitato Remunerazione e Nomine di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., composto interamente da Amministratori non esecutivi e, in maggioranza, indipendenti, la cui composizione, nomina, compiti e modalità di funzionamento sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e avente funzioni propositive e consultive in materia di remunerazione
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	Ai sensi dell'art. 65 comma 1, <i>quater</i> del Regolamento Emittenti, i dirigenti di Arnoldo Mondadori Editore Spa che hanno il potere e la responsabilità, direttamente indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Data di Assegnazione	La data in cui avviene l'individuazione a livello nominativo dei Beneficiari
Data di Attribuzione	La data in cui il CdA attribuisce le Azioni ai Beneficiari in base al raggiungimento degli Obiettivi di <i>Performance</i>
Gruppo	Mondadori e le Società Controllate
Mondadori o Società	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. (con sede legale in Via Bianca di

	Savoia, 12 Milano)
Obiettivi di <i>Performance</i>	Indica gli obiettivi del Piano il cui livello di raggiungimento determina il valore dell'incentivo in azioni da erogare a ciascun beneficiario al termine del periodo di <i>vesting</i>
Periodo di <i>Vesting</i>	Periodo triennale a decorrere dal momento in cui viene attribuito il Premio attraverso la Lettera di Assegnazione
Periodo di <i>Performance</i>	Il Periodo triennale rispetto al quale viene misurato il conseguimento degli Obiettivi di <i>Performance</i>
Periodo di <i>Lock-Up</i>	Periodo in cui parte delle azioni attribuite non possono essere cedute dal Beneficiario
Piano	Il Piano di <i>Performance Share</i> della Società che prevede per i Beneficiari il diritto a ricevere gratuitamente Azioni della Società a fronte del conseguimento di predeterminati Obiettivi di <i>performance</i>
Rapporto	Indica il rapporto di lavoro o amministrazione in essere fra il Beneficiario e il Gruppo
Regolamento	Il documento, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, che disciplina i termini e le condizioni di ciascuna attribuzione annuale del Piano.
Società Controllate	Società controllate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 c.c.

1. I soggetti destinatari

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di Amministrazione dell'emittente, delle società controllanti e di quelle, direttamente o indirettamente, controllate.

Tra i Beneficiari del Piano figura il CFO - Consigliere Esecutivo, Dott. Oddone Pozzi.

Qualora tra i Beneficiari di cui al successivo punto 1.2 vi fossero soggetti per i quali è richiesta, ai sensi delle vigenti previsioni regolamentari, l'identificazione nominativa, anche in relazione alla carica di Amministratore eventualmente rivestita in Società Controllate, la Società provvederà a fornire al mercato le relative informazioni, in occasione delle comunicazioni previste dall'art. 84-*bis*, comma quinto, del Regolamento Emittenti.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Il Piano è rivolto ai *Manager* del Gruppo identificati su base nominativa. Il criterio di eleggibilità basilare per poter essere identificato come Beneficiario del Piano è l'essere titolari di posizioni con impatto rilevante sul conseguimento dei risultati della Società.

I Beneficiari saranno identificati nominativamente, a seguito dell'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea.

L'Amministratore Delegato, su delega del Consiglio di Amministrazione, ha discrezionalità nell'indicazione nominativa dei Beneficiari.

La partecipazione non determina alcun obbligo di individuare lo stesso Beneficiario in eventuali piani successivi.

Si evidenzia che alcuni tra i *Manager* potenziali Beneficiari del Piano potrebbero rivestire l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione di Società Controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

Non Applicabile

b) altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. f) del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

Non Applicabile

Nessuno dei dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo ha percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A..

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni

Non Applicabile

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categoria:

a) dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche diversi da quelli indicati nella lettera b) del paragrafo 1.3:

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società sono attualmente in numero di 7.

- b) nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell’art. 3 , co. 1, lett. f) del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, l’indicazione per aggregato di tutti i Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell’emittente strumenti finanziari;

Non Applicabile

- c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per i quali sono state previste caratteristiche differenziate del Piano

Non Applicabile

2 Le ragioni che motivano l'adozione del Piano

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

Con l’adozione del Piano, la Società si prefigge l’obiettivo di incentivare il *Management* al miglioramento della *performance*, nel medio-lungo termine, con riferimento sia ai livelli di *performance* industriale sia in termini di crescita del valore della Società.

Nello specifico, il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Creare un più forte collegamento tra la creazione di valore nel medio e lungo termine e la remunerazione del *Management*.
- b) Sostenere il percorso di crescita di Mondadori, a seguito del completamento dell’ottimizzazione dei propri *asset*, individuando uno strumento che rifletta la crescita di valore della società.
- c) Stimolare il *team work* a livello di vertice supportando il comune obiettivo di crescita del valore.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance*, considerati ai fini dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari

I Beneficiari ricevono, tramite la Lettera di Assegnazione, il diritto a ricevere il Premio. La maturazione del Premio presuppone la costanza del Rapporto e l’effettiva prestazione dell’attività lavorativa durante il Periodo di *Vesting* e sino al momento dell’effettiva erogazione del Premio oltre che il conseguimento degli specifici Obiettivi di *Performance*.

Gli Obiettivi di *Performance* a cui è soggetta la maturazione del Premio sono rappresentati da:

- (i) *Total Shareholder Return* (TSR) rispetto ai costituenti dell'indice FTSE All Share, con un peso del 25%
- (ii) EBITDA cumulato del triennio, con peso del 25%
- (iii) Utile Netto cumulato del triennio, con peso del 25%
- (iv) *Free Cash Flow* cumulato del triennio, con peso del 25%

Per ciascuna delle condizioni di *performance* sopra illustrate sono stabiliti livelli di risultato minimi, *target* e massimi. Al raggiungimento del livello minimo di risultato (pari al 90%) per EBITDA, Utile netto e *Free Cash Flow* il numero di Azioni attribuite corrisponde al 50% del numero *target* dei Diritti assegnati. Al conseguimento del livello *target* di *performance* (pari al 100%) matura il 100%, mentre al raggiungimento del livello massimo di risultato (pari al 120%), il numero di Azioni attribuite corrisponde al 120% del numero *target* dei Diritti assegnati.

Il TSR è definito in relazione ai costituenti dell'indice FTSE *All Share* misurando la *performance* nell'arco del Periodo di *performance* del Piano. Al conseguimento di un TSR pari o superiore alla mediana l'obiettivo è considerato raggiunto e il numero di azioni attribuite corrisponde al 100% dei Diritti assegnati. In presenza di un TSR inferiore alla mediana, nessun azione viene attribuita.

Il numero di Azioni da attribuirsi in virtù del livello di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* è arrotondato all'unità intera superiore.

Il Consiglio o, su sua delega, l'Amministratore Delegato, ha facoltà di modificare gli Obiettivi di *Performance* in presenza di situazioni o circostanze straordinarie e/o non prevedibili che possano incidere significativamente sui risultati e/o sul perimetro di attività del Gruppo. Tali situazioni e circostanze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, scissione, acquisizione, cessione, scorporo.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il Piano prevede che i beneficiari siano suddivisi in gruppi in funzione della posizione ricoperta e del relativo impatto sui risultati aziendali. A ciascuno dei gruppi corrisponde un valore *target* di incentivo espresso in termini percentuali massimi della RAL che sarà assegnato in diritti a ricevere azioni gratuite della società al verificarsi delle condizioni di *performance* illustrate al precedente punto 2.2.

2.4 Le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente

Non Applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani

La struttura del Piano non è stata condizionata dalla normativa fiscale applicabile o da implicazione di ordine contabile.

2.6 L'eventuale sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di cui all'art. 4 co. 112 della L. 24 dicembre 2003, n. 350

Non Applicabile.

3 Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

Il Consiglio di Amministrazione della Società del 21 marzo 2017, con l'astensione del CFO - Consigliere Esecutivo, ha approvato il Piano, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, e ha deliberato di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 144-*bis* del TUF.

A seguito dell'approvazione assembleare del Piano e degli strumenti finanziari a servizio della sua attuazione il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega che sarà conferita dall'Assemblea, darà attuazione al Piano deliberando: i) l'assegnazione dei diritti in favore del CFO - Consigliere Esecutivo; (ii) l'individuazione dei Beneficiari non appartenenti al Consiglio di Amministrazione e il numero dei diritti da assegnarsi ai beneficiari; (iii) nonché definire ogni altro termine e condizione per l'attuazione del piano, ivi comprese le modalità per la provvista degli strumenti finanziari a servizio del Piano stesso, nella misura in cui ciò non contrasti con quanto stabilito dall'Assemblea.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'attuazione del Piano, avvalendosi del supporto istruttorio e consultivo del Comitato Remunerazione e Nomine, e ha facoltà di delega della gestione operativa del Piano all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, nei limiti del Regolamento attuativo del Piano, sulla scorta dell'attività istruttoria e/o consultiva svolta dal Comitato Remunerazione e Nomine e fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'attribuzione e

all'attuazione del Piano per l'Amministratore Delegato quale beneficiario resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione all'eventuale variazione degli obiettivi di base

Ferma la competenza dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, è l'organo competente ad apportare eventuali modifiche al Piano.

Il Consiglio, o su sua delega, l'Amministratore Delegato, ha facoltà di modificare gli Obiettivi di *Performance* in presenza di situazioni o circostanze straordinarie e/o non prevedibili che possano incidere significativamente sui risultati e/o sul perimetro di attività del Gruppo. Tali situazioni e circostanze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, scissione, acquisizione, cessione, scorporo.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali è basato il Piano

Il Piano prevede l'erogazione a titolo gratuito di Azioni in numero variabile in relazione all'attribuzione individuale e al grado di raggiungimento delle condizioni di *performance* del Piano. Tali Azioni potranno essere costituite da Azioni già emesse da acquistare ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del c.c. o già possedute dalla Società.

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 marzo 2017, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di Azioni proprie anche a servizio del Piano.

3.5 Il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano, eventuale ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse in capo agli amministratori interessati

In coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, cui la Società aderisce, le condizioni del Piano sono state definite su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, interamente composto da Amministratori non esecutivi, di cui due indipendenti. La proposta di sottoporre il Piano in Assemblea, ai sensi dell'art.114-*bis* del TUF, è stata quindi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con astensione del CFO - Consigliere Esecutivo, in data 21 marzo 2017, previo parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell' art.2389 c.c., terzo comma, nei termini indicati dalla citata disposizione.

3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre il Piano in Assemblea in data 21 marzo 2017, su proposta formulata dal Comitato Remunerazione e Nomine in data 16 marzo 2017.

3.7 Data della decisione assunta dall'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione

Il Piano e gli strumenti finanziari a servizio della sua attuazione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea convocata in data 27 aprile 2017, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017. Successivamente all'Assemblea, in caso di approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano stesso.

3.8 Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Prezzo ufficiale del titolo Mondadori alla data del 21 marzo 2017 (data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di sottoporre la proposta di Piano all'Assemblea): € 1,7179.

- a) Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti finanziari in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra: i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114 co. 1 del TUF; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano: a) non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.


L'eventuale diffusione di informazioni privilegiate al momento dell'assegnazione dei Diritti risulterebbe ininfluente nei confronti dei Beneficiari, che matureranno il diritto a ricevere azioni solamente dopo un Periodo di *Vesting* triennale e solo a fronte del raggiungimento di predeterminate condizioni di *performance*.

Le decisioni in merito all'attribuzione delle Azioni al termine del Periodo di *Vesting* saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazione e Nomine, nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale diffusione di informazioni privilegiate al momento dell'attribuzione risulterebbe quindi ininfluente nei confronti dei beneficiari.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1 Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il Piano consiste nell'assegnazione del diritto a ricevere un Premio, costituito da Azioni della Società, a fronte del raggiungimento di specifici e predeterminati Obiettivi di *Performance* misurati alla fine di un periodo triennale di *performance*, come illustrato dal Grafico seguente:



Il 20% delle Azioni attribuite sarà soggetta ad un *lock-up* della durata di 12 mesi successivi alla Data di Attribuzione. Durante questo periodo, le Azioni soggette a *lock-up* non potranno essere né trasferite né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione *inter vivos* a qualsiasi titolo.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali cicli previsti

Il Piano prevede un periodo di attuazione compreso tra il 2017 (Assegnazione dei diritti) e il 2019 (termine del Periodo di *Vesting*). Le Azioni potranno essere attribuite nel 2020 in base al grado di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

Il 20% delle azioni è soggetto a un periodo di *lock-up* di 12 mesi.

4.3 Termine del Piano

Il Piano termina nel 2020 con l'eventuale attribuzione delle Azioni ai Beneficiari.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 2.497.189 il numero massimo di Azioni a servizio del Piano, calcolato in base alla quotazione media degli ultimi 3 mesi (21/12/2016-20/03/2017) e pari a € 1,423.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se l'effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati

Gli Obiettivi di *Performance* a cui è soggetta la maturazione del Premio sono rappresentati da:

- i) *Total Shareholder Return* (TSR) rispetto ai costituenti dell'indice FTSE *All Share*, con un peso del 25%
- ii) EBITDA cumulato del triennio, con peso del 25%
- iii) Utile Netto cumulato del triennio, con peso del 25%
- iv) *Free Cash Flow* cumulato del triennio, con peso del 25%

Per ciascuna delle condizioni di *performance* sopra illustrate sono stabiliti livelli di risultato minimi, *target* e massimi. Al raggiungimento del livello minimo di risultato (90%) per EBITDA, Utile netto e *Free Cash Flow* il numero di Azioni attribuite corrisponde al 50% del numero *target* dei Diritti assegnati. Al conseguimento del livello *target* di *performance* matura il 100%, mentre al raggiungimento del livello massimo di risultato (120%), il numero di Azioni attribuite corrisponde al 120% del numero *target* dei Diritti assegnati.

Il TSR è definito in relazione ai costituenti dell'indice FTSE *All Share* misurando la *performance* nell'arco del Periodo di *performance* triennale del Piano. Al conseguimento di un TSR pari o superiore alla mediana l'obiettivo è considerato raggiunto e il numero di azioni attribuite corrisponde al 100% dei Diritti assegnati. In presenza di un TSR inferiore alla mediana, nessun azione viene attribuita.

Il numero di Azioni da attribuirsi in virtù del livello di raggiungimento degli Obiettivi di *performance* è arrotondato all'unità intera superiore.

Il Consiglio o, su sua delega, l'Amministratore Delegato, ha facoltà di modificare gli Obiettivi di *Performance* in presenza di situazioni o circostanze straordinarie e/o non prevedibili che possano incidere significativamente sui risultati e/o sul perimetro di attività del Gruppo. Tali situazioni e circostanze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, scissione, acquisizione, cessione, scorporo.

Il Piano prevede infine l'adozione di clausole di *claw-back* che consentano di chiedere la restituzione del controvalore delle Azioni già erogate, o di trattenere tale controvalore da competenze dovute ai Beneficiari, laddove la maturazione di tali Azioni sia avvenuta sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati, ovvero laddove le medesime Azioni risultino non dovute nei confronti di soggetti che si siano resi responsabili della dolosa alterazione dei dati per il conseguimento dei correlati obiettivi, o che abbiano ottenuto il raggiungimento degli stessi mediante violazioni di leggi e regolamentazioni, del Codice Etico o delle norme aziendali, fatta comunque salva ogni azione

consentita dall'ordinamento a tutela degli interessi della società.

- 4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rinvenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Il 20% delle Azioni attribuite sarà soggetta ad un *lock-up* della durata di 12 mesi successivi alla Data di Attribuzione. Durante questo periodo, le Azioni soggette a *lock-up* non potranno essere né trasferite né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione *inter vivos* a qualsiasi titolo.

- 4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuino operazioni di hedging che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rinvenienti dall'esercizio di tali opzioni

È vietata ai Beneficiari – e comporta la decadenza del diritto a ricevere le Azioni – l'effettuazione di operazioni di *hedging* che consentano di alterare o inficiare l'allineamento al rischio insito nei meccanismi di incentivazione basati su strumenti finanziari.

- 4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

La risoluzione del Rapporto durante il Periodo di *Vesting* e sino al momento dell'effettiva attribuzione del Premio, comporta la perdita dei diritti assegnati dal Piano tranne che nei casi di *Good Leaver*.

Per *Good Leaver* si intende qualsiasi ipotesi in cui vi sia cessazione del Rapporto in conseguenza di:

- a) invalidità totale e permanente del Beneficiario;
- b) decesso del Beneficiario
- c) pensionamento del Beneficiario
- d) dimissioni del Beneficiario per giusta causa.

In caso di risoluzione del Rapporto durante il Periodo di *Vesting* per ragioni riferibili ai casi di *Good Leaver*, il Beneficiario conserva il diritto a ricevere il Premio, per l'entità determinata *pro-rata temporis* alla data di cessazione del Rapporto, fatto salvo il conseguimento degli Obiettivi di *Performance* di cui all'art. 4.5. Il Premio effettivamente maturato sarà calcolato e attribuito nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento.

Il Consiglio, o su sua delega, l'Amministratore Delegato, in caso di accordi di risoluzione consensuale del Rapporto, ha facoltà di assumere determinazioni differenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, definendo in via forfettaria ed a propria insindacabile valutazione gli importi spettanti in sostituzione del Premio, anche attraverso l'identificazione di risultati minimi e massimi *infra* periodali per gli Obiettivi di *Performance*, strumentali a consentire un'adeguata valutazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

Nel caso di trasferimento del Rapporto tra società del Gruppo, così come nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Gruppo e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il Gruppo, il Beneficiario conserva i diritti derivanti dal Piano secondo la disciplina di cui al presente Regolamento.

4.9 Indicazione di eventuali cause di annullamento dei piani

Nel caso in cui, a seguito di modifiche a tali norme o regolamenti ovvero variazioni nella relativa interpretazione o applicazione, l'attuazione del Piano comporti per la Società o i Beneficiari imposte sostanzialmente maggiori, maggiori costi previdenziali o oneri di qualsiasi altra natura, il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Comitato, avrà la facoltà di modificare unilateralmente i termini del Regolamento del Piano, ivi incluso il diritto di annullare il Piano o di revocarlo dandone adeguata comunicazione ai Beneficiari.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto" da parte della Società degli strumenti finanziari oggetto dei piani disposto ai sensi degli artt. 2357 e ss. del c.c.; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a determinate categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Non Applicabile

4.11 Gli eventuali prestiti o eventuali agevolazioni che si intendono concedere con l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 c.c.

Non Applicabile.

4.12 L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

Allo stato attuale, sulla base dei termini e delle condizioni già definiti, è previsto che il numero massimo di Azioni erogabili al raggiungimento del livello massimo di risultato delle condizioni di *performance* sia pari a 2.497.189 Azioni

4.13 L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso

Tenuto conto che l'Assemblea chiamata a deliberare il Piano è stata inoltre convocata per autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre di azioni proprie anche a servizio del Piano, non sono, allo stato, previsti effetti diluitivi.

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione di diritti patrimoniali

Le Azioni Maturate, una volta erogate, avranno godimento regolare non essendo previsti limiti all'esercizio dei diritti sociali o patrimoniali ad esse inerenti.

4.15 Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

4.16 – 4.23

Non applicabile in quanto non si tratta di *stock options*.

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella 1:

La Società provvederà a fornire al mercato la tabella 1, in occasione delle comunicazioni previste dall'art. 84-*bis*, comma quinto, del Regolamento Emittenti.

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v.
Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

GRUPPO  MONDADORI



Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2017 (I Convocazione)
e del 28 aprile 2017 (II Convocazione)

Relazione Illustrativa degli Amministratori

Punto 1 ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Assemblea degli Azionisti del 27/28 aprile 2017
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul primo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ("**AME**").

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**"), redatta dal Consiglio di Amministrazione di AME ai sensi dell' art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e degli articoli 72 e 84-*ter*, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica allo statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa il testo del vigente articolo dello statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

Tale proposta di modifica ha a oggetto l'introduzione della c.d. maggiorazione del voto, di cui all' art. 127-*quinquies* del TUF.

* * *

Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie relative al c.d. voto maggiorato

Premessa

L'art. 127-*quinquies* del TUF introduce la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, attraverso un'apposita modifica dello statuto sociale, l'attribuzione di un voto maggiorato "*fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione*" in un apposito elenco tenuto dalla Società.

La modifica legislativa, introdotta con il D.l. 24 giugno 2014 n. 91, ha lo scopo di consentire alle società quotate di dotarsi, ove dalle medesime ritenuto opportuno, di uno strumento di incentivazione per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella società quotata, rafforzandone il ruolo nella *governance* attraverso la maggiorazione del diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, anche alla luce delle trasformazioni che sta attraversando il settore dell'editoria e delle scelte strategiche operate dalla Società per meglio affrontare queste tendenze, sia opportuno favorire un approccio all'investimento di lungo periodo, dotando gli azionisti che intendono far parte in modo stabile della compagine sociale di un maggior peso nelle decisioni della stessa.

Il Consiglio ritiene altresì che una stabilità dell'azionariato rappresenti un valore per la Società in quanto consente al *management* di perseguire anche obiettivi di lungo periodo.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, TUF e, pertanto, di modificare lo statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

Coefficiente di maggiorazione e periodo di maturazione

L'art. 127-*quinquies* del TUF, demanda alle società la facoltà di determinare in statuto l'entità della maggiorazione dei diritti di voto (entro un massimo di due voti per ciascuna azione) e la durata del periodo minimo di appartenenza delle azioni idoneo a determinare il diritto alla maggiorazione del voto (purché non inferiore a 24 mesi).

Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporVi che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere del periodo minimo di 24 mesi previsto dalla legge.

Analogamente, per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporVi la maggiorazione massima di due voti per ciascuna azione, così come previsto dal medesimo art. 127-*quinquies* del TUF.

Elenco speciale: iscrizione e rinuncia

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2 del TUF, la legittimazione al beneficio del voto maggiorato richiede l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti.

Tale elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci e, pertanto, al medesimo si applicano le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422, cod. civ..

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di istituire, presso la sede della Società, tale elenco speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per: (i) determinarne le modalità di tenuta, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'elenco speciale.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone altresì di precisare nello statuto sociale che:

- (i) il socio che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato debba chiedere l'iscrizione nel registro speciale accompagnando la propria domanda con: (a) l'indicazione del numero delle azioni per le quali è richiesta l'iscrizione (che può anche essere limitata a una parte delle azioni possedute); (b) la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di

iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta; (c) ogni altra documentazione richiesta dalla vigente normativa;

- (ii) a seguito dell'iscrizione nell'elenco speciale, il soggetto iscritto possa, in ogni momento, richiedere per iscritto alla Società la cancellazione dall'elenco speciale per tutte o parte delle azioni iscritte, con conseguente perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato e, in ogni caso, rinunciare irrevocabilmente alla maggiorazione del voto già maturata, mediante comunicazione scritta alla Società;
- (iii) ai fini del conseguimento della maggiorazione del diritto di voto, il socio interessato dovrà presentare un'ulteriore comunicazione, rilasciata dall'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni iscritte nell'elenco speciale, attestante il possesso azionario e riferita alla data di decorso del periodo continuativo di 24 mesi;
- (iv) l'acquisto del beneficio della maggiorazione del diritto di voto divenga efficace alla prima nel tempo tra:
(a) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (b) la cd. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto;
- (v) la Società debba provvedere all'aggiornamento dell'elenco speciale entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (ossia, allo stato, entro il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea della Società, ai sensi dell'attuale art. 83-*sexies* del TUF), così da poter adempiere agli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, secondo le modalità e con le tempistiche di cui all'art. 85-*bis*, comma 4-*bis* del Regolamento Emittenti.

Diritto reale legittimante ed eventuale trasferimento

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che, al fine dell'attribuzione del diritto di voto maggiorato, la circostanza che la "*azione [sia] appartenuta al medesimo soggetto*" di cui all'art. 127-*quinquies* del TUF, debba essere intesa con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante, quale: (i) la piena proprietà dell'azione con diritto di voto; (ii) la nuda proprietà dell'azione con diritto di voto; o (iii) usufrutto dell'azione con diritto di voto.

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 3 del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno:

- (i) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute; nonché
- (ii) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2 del TUF.

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di specificare nello statuto sociale che quanto segue non determini la perdita della legittimazione al voto maggiorato o il riavvio del computo del periodo di titolarità necessario all'attribuzione del diritto stesso:

- (i) la successione a causa di morte del soggetto iscritto nell'elenco speciale;
- (ii) la costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);
- (iii) la fusione o scissione del soggetto iscritto nell'elenco speciale.

Conservazione ed estensione del diritto di voto maggiorato

Con riferimento agli aumenti di capitale, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno prevedere l'estensione proporzionale del beneficio della maggiorazione del diritto di voto anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, sia esso gratuito o con nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione.

Con riferimento alle ipotesi di fusione o scissione della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 4 del TUF, si prevede che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o di scissione.

Computo dei quorum assembleari

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 8 del TUF, il Consiglio di Amministrazione ritiene di proporVi che la maggiorazione del diritto di voto si computi al fine del calcolo dei *quorum*, costitutivi e deliberativi, delle assemblee dei soci che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, fermo restando che non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Effetti che l'introduzione del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della società

Come sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare lo statuto sociale al fine di prevedere che sia attribuito un diritto di voto doppio per ciascuna azione che sia appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi, decorrente dall'iscrizione nell'apposito elenco speciale che sarà istituito dalla Società.

Alla data della presente Relazione, Fininvest S.p.A., in quanto titolare di una partecipazione nel capitale sociale rappresentativa del 53,299% risulta essere azionista di maggioranza di Mondadori.

Nell'ipotesi in cui Fininvest dovesse chiedere la maggiorazione dei diritti di voto rispetto all'intera partecipazione dalla medesima detenuta e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del diritto di voto, al termine dei 24 mesi continuativi di detenzione, potrebbe esercitare, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto pari al 69,54%.

MODIFICHE STATUTARIE – PROSPETTO DI RAFFRONTO

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell' art. 7 dello statuto sociale.

Di seguito è riportata l'esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

Testo vigente

Testo proposto

Articolo 7

Articolo 7

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. *(invariato)*

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati. *(invariato)*

3. E' escluso il diritto di recesso nell'ipotesi di introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni. *(invariato)*

(non presente)

(non presente)

4. Ogni azione dà diritto a un voto.

5. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale") nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il

quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

(non presente)

6. L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la *cd. record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

(non presente)

7. La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

(non presente)

8. L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la *c.d. record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di

intervento e di voto in assemblea.

(non presente)

9. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- (i) rinuncia dell'interessato;**
- (ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;**
- (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.**

(non presente)

10. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;**
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "Cambio di Controllo").**

(non presente)

11. La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;**

- b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

(non presente)

12. Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

(non presente)

13. È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla

Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

(non presente)

14. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

(non presente)

15. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 6 del TUF, la proposta di modifica dell'art. 7 dello statuto sopra illustrata non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ. in capo agli azionisti che non avranno concorso alle relative deliberazioni.

ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2017. La decisione è stata presa all'unanimità. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente Relazione.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di materie estranee alle competenze dei comitati interni. Il Consiglio ha altresì rilevato che la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione Mondadori nei sei mesi antecedenti la data di approvazione della presente Relazione (21 marzo 2017) è pari a Euro 1,168.

Ai sensi del contratto di finanziamento in essere, le modifiche allo statuto sociale richiedono la preventiva approvazione delle banche finanziatrici. La Società ha avviato il relativo procedimento del cui esito si darà conto in Assemblea.

Proposte di delibere

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

Articolo 7 dello statuto sociale

“L’Assemblea Straordinaria dei soci di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

1. *di modificare l’art. 7 dello statuto come segue*

Articolo 7

“7.4 Ogni azione dà diritto a un voto.”

“7.5 In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l’azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l’esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell’elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l’“Elenco Speciale”) nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.”

“7.6 L’acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la cd. record date di un’eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.”

“7.7 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l’Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. Al fine di ottenere l’iscrizione nell’Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un’apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l’istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell’eventuale controllante.”

“7.8 L’Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.”

“7.9 La Società procede alla cancellazione dall’Elenco Speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell’interessato; (ii) comunicazione dell’interessato o dell’intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d’ufficio, ove la Società abbia notizia dell’avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.”

“7.10 La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell’azione, restando inteso che per “cessione” si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull’azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell’azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute; b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “Cambio di Controllo”).”

“7.11 La maggiorazione di voto: a) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell’erede e/o legatario; b) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; c) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell’esercizio del diritto di opzione; d) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto; e) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.”

“7.12 Nelle ipotesi di cui alle lettere (c) e (d) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell’Elenco Speciale.”

“7.13 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.”

“7.14 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.”

“7.15 Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.”

2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:*
 - *alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;*
 - *all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.”*

* * * *

21 marzo 2017

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marina Berlusconi



Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Capitale sociale Euro 67.979.168,40 i.v.
Registro Imprese di Milano e cod. fisc. n. 07012130584 P.IVA 08386600152

GRUPPO  MONDADORI



Assemblea degli Azionisti
del 27 aprile 2017 (I Convocazione)
e del 28 aprile 2017 (II Convocazione)

Relazione Illustrativa degli Amministratori

Punto 2 ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Assemblea degli Azionisti del 27/28 aprile 2017
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul secondo punto all'ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ("**AME**").

La presente relazione illustrativa (la "**Relazione**"), redatta dal Consiglio di Amministrazione di AME ai sensi dell' art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e degli articoli 72 e 84-*ter*, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica allo statuto sociale di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa il testo dei vigenti articoli dello statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

Tale proposta di modifica ha essenzialmente a oggetto la modifica delle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie relative alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione

Fermo restando il meccanismo del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'attuale modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione prevedendo un sistema cd. a liste bloccate in luogo dell'attuale sistema dei quozienti.

In particolare, si prevede di emendare l'art. 17 dello statuto nella parte in cui prevede che alla nomina degli amministratori si proceda:

- (i) dividendo i voti ottenuti dalle liste per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere;
- (ii) attribuendo i quozienti così ottenuti, ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto;
- (iii) disponendo i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste in unica graduatoria decrescente cosicché risultino eletti amministratori coloro i quali abbiano ottenuto i quozienti più elevati.

Meccanismo di voto

Preliminarmente occorre sottolineare che la modifica statutaria in oggetto non riguarda le modalità né i requisiti previsti ai fini della presentazione delle liste. Si è mantenuta inalterata la soglia minima per la presentazione delle liste nel valore individuato dal Regolamento Emittenti. Allo stesso modo si è ritenuto di mantenere la soglia di rilevanza di ciascuna lista ad una percentuale di voti che sia almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse.

La proposta riformulazione dell'art. 17 dello statuto prevede, invece, che ad esito delle votazioni, siano eletti amministratori:

- (i) tanti candidati, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, quanti (a) sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista, ovvero (b) sono indicati nella lista medesima ove il loro numero sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere; e
- (ii) il restante amministratore - o il maggior numero di amministratori ove si verifichi la fattispecie di cui al precedente punto (i)(b) - tratti dalla lista che risulti seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che nel caso in cui da questa seconda lista sia tratto più di un amministratore, i candidati ivi indicati saranno eletti secondo l'ordine progressivo di elencazione.

In questo modo si intende favorire la rappresentanza nell'organo decisionale da parte di azionisti stabili, coerentemente con i principi che hanno indotto questo Consiglio a sottoporre alla Vostra approvazione l'introduzione del voto maggiorato. Il Consiglio ha anche analizzato le modalità di nomina dell'organo amministrativo previste dagli statuti delle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul segmento STAR del Mercato MTA, ravvisando che l'ampia maggioranza adotta un sistema di nomina in linea con quello di cui si propone l'adozione.

È stato inoltre specificato che: a) nel caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevalga quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci; e (b) in mancanza di liste e o nel caso in cui nessuna ottenga una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste stesse ovvero ancora nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Per garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 147-ter, comma 4 del TUF, nonché della disciplina *pro tempore* vigente in tema di equilibrio tra generi, si propone di includere nello statuto tre ulteriori previsioni:

- (i) nelle ipotesi in cui nella lista di maggioranza non risultino eletti candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti

requisiti di indipendenza;

- (ii) qualora ad esito delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di preferenza, sostituendoli con i candidati muniti delle necessarie caratteristiche di genere tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione, purché sia rispettato il numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF, richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente;
- (iii) nel caso in cui anche ad esito delle operazioni di cui al punto (ii) che precede non sia possibile addivenire ad una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa dei requisiti di indipendenza e/o della normativa in tema di equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza o appartenenti al genere meno rappresentato.

Sostituzione

Si propone di modificare anche le disposizioni statutarie in tema di sostituzione degli amministratori coordinando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di procedere alla cooptazione dell'amministratore cessato, con il nuovo meccanismo di nomina proposto.

In particolare si propone di modificare la disciplina statutaria della cooptazione come segue:

- (i) qualora l'amministratore cessato sia stato tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, il primo candidato non eletto tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché (i) si tratti di candidato al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica, e (ii) siano rispettate le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi;
- (ii) qualora sia cessato un amministratore indipendente, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare, purché siano rispettate le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi;
- (iii) se non residuano dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel Consiglio del numero minimo stabilito di amministratori indipendenti nonché della normativa *pro tempore* vigente in tema di genere meno rappresentato, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito ai precedenti punti i) e ii), nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente in tema di amministratori indipendenti e in tema di equilibrio tra generi.

MODIFICHE STATUTARIE – PROSPETTO DI RAFFRONTO

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell' art. 17 dello statuto sociale.

Di seguito, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto dei commi dell'art. 17 di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

Testo vigente

Testo proposto

Articolo 17

Articolo 17

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente e sono rieleggibili. *(invariato)*

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge. *(invariato)*

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti"). La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti"). La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La

relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998"). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore

relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal ~~Decreto Legislativo~~ **D. Lgs.** n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998"). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore

vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti".
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. ~~In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.~~ Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti";
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. ~~Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.~~

~~I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.~~

~~Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà~~

completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue:

a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista;

b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che

~~completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.~~

~~Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.~~

~~Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.~~

~~In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.~~

~~Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue:~~

~~a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista;~~

~~b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che~~

risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista;

c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo immediatamente inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro-tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora così operando non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

(non presente)

~~risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista;~~

~~e) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.~~

~~Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo immediatamente inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro-tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora così operando non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.~~

3-bis. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto la percentuale di voti richiesta ai sensi del precedente comma, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) risultano eletti alla carica di amministratore tanti candidati, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, quanti (i) sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista, ovvero (ii) sono indicati nella lista medesima ove il loro numero sia inferiore a quello di amministratori da eleggere;

b) risulta altresì eletto il restante amministratore - o il maggior numero di amministratori ove si verifichi la fattispecie di cui al precedente punto (a)(ii) - tratti dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui da questa seconda lista sia tratto più di un amministratore, i candidati ivi indicati saranno eletti secondo l'ordine progressivo di elencazione.

In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora nella lista di maggioranza non risultino eletti Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni

di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di preferenza, sostituendoli con i candidati muniti delle necessarie caratteristiche di genere tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione, purché sia rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 richiesti dalle disposizioni pro-tempore vigenti.

Qualora operando ai sensi dei precedenti paragrafi del presente comma *3-bis* non si assicuri il risultato richiesto in termini di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e/o di equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza o appartenenti al genere meno rappresentato.

4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 3- che precede del presente articolo.

4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 3- *bis* che precede del presente articolo.

5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In mancanza di liste e **o nel caso in cui nessuna ottenga la percentuale di voti indicata al comma 3 che precede del presente articolo ovvero ancora** nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In particolare:

a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, il primo candidato non eletto tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, purché (i) sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica, e (ii) siano rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi;

b) se sia cessato un Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare, purché - anche in questo caso - siano rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi;

c) se non residuano dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel Consiglio del numero minimo stabilito di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 nonché della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di amministratori indipendenti e in tema di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.

RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica all'art. 17 dello statuto sociale, sopra illustrata, non rientri nella fattispecie di cui all'art. 2437, cod. civ. e, pertanto, in relazione a essa non ricorra il diritto di recesso in capo agli azionisti che non concorreranno all'inerente deliberazione.

ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE

La proposta di modifiche statutarie di cui alla presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21 marzo 2017. La decisione è stata presa all'unanimità. Le ragioni di tale positiva valutazione sono espresse nei precedenti paragrafi della presente Relazione.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di materie estranee alle competenze dei comitati interni. Il Consiglio ha altresì rilevato che la media aritmetica dei prezzi di chiusura dell'azione Mondadori nei sei mesi antecedenti la data di approvazione della presente Relazione (21 marzo 2017) è pari a Euro 1,168.

Ai sensi del contratto di finanziamento in essere, le modifiche allo statuto sociale richiedono la preventiva approvazione delle banche finanziatrici. La Società ha avviato il relativo procedimento del cui esito si darà conto in Assemblea.

Proposte di delibere

Alla luce di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

Articolo 17 dello statuto sociale

“L’Assemblea Straordinaria dei soci di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata:

DELIBERA

1. *di modificare l’art. 17 dello statuto come segue*

“17.3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche “Regolamento Emittenti”). La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell’avviso di convocazione dell’Assemblea e che consentono l’identificazione degli azionisti che procedono al deposito. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell’articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d’ora innanzi anche “Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998” o “Amministratore Indipendente ai sensi del

D. Lgs. 58/1998”). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Le liste sono corredate: a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del “Regolamento Emittenti”; c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.”

“17.3-bis Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto la percentuale di voti richiesta ai sensi del precedente comma, all'elezione degli amministratori si procede come segue: a) risultano eletti alla carica di amministratore tanti candidati, contenuti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, quanti: (i) sono gli amministratori da eleggere ad eccezione dell'ultimo, secondo l'ordine progressivo della lista, ovvero (ii) sono indicati nella lista medesima ove il loro numero sia inferiore a quello di amministratori da eleggere; b) risulta altresì eletto il restante amministratore - o il maggior numero di amministratori ove si verifichi la fattispecie di cui al precedente punto (ii) - tratti dalla lista che risulta seconda per numero di voti ottenuti e non sia collegata, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui da questa seconda lista sia tratto più di un amministratore, i candidati ivi indicati saranno eletti secondo l'ordine progressivo di elencazione. In caso vi siano due o più liste che abbiano ottenuto pari numero di voti, prevale quella

presentata dalla più elevata quota di capitale ovvero, in caso di parità, dal maggior numero di soci. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora nella lista di maggioranza non risultino eletti Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998, nel numero minimo previsto dalla normativa di legge e regolamentare, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della lista risultata seconda per numero di voti, il primo candidato, in ordine progressivo, di tale lista che abbia i predetti requisiti di indipendenza. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di preferenza, sostituendoli con i candidati muniti delle necessarie caratteristiche di genere tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione, purché sia rispettato il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 richiesti dalle disposizioni pro-tempore vigenti. Qualora operando ai sensi dei precedenti paragrafi del presente comma 3-bis non si assicuri il risultato richiesto in termini di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e/o di equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza o appartenenti al genere meno rappresentato.”

“17.4 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà mutatis mutandis come sopra descritto al comma 3-bis che precede del presente articolo.”

“17.5 In mancanza di liste o nel caso in cui nessuna ottenga la percentuale di voti indicata al comma 3 che precede del presente articolo ovvero ancora nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.”

“17.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. In particolare: a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, il primo candidato non eletto tratto dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto

meno, purché (i) sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi; b) se sia cessato un Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore indipendente venuto a cessare, purché - anche in questo caso - siano rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi; c) se non residuano dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano il rispetto della presenza nel Consiglio del numero minimo stabilito di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 nonché della normativa pro tempore vigente in tema di genere meno rappresentato, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto della normativa pro tempore vigente in tema di amministratori indipendenti e in tema di equilibrio tra generi. La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi;"

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:*

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;*
- all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."*

* * * *

21 marzo 2017

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marina Berlusconi

